

COMUNE DI TREVÌ

Protocollo Num. 0010706

in Arrivo

del 30-05-2022 ora 14:04:54

Categoria 2 Classe 11

**COMUNE di TREVÌ**

PROVINCIA di Perugia

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 10 Data 30.05.2022	<u>APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2022 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022.</u>
--	---

Parere sulla variazione al bilancio previsione 2022/2024

Il Collegio Unico di revisione Unione Comuni e Comuni aderenti, nominato per il triennio 2020/2022 con deliberazione consiliare n. 1 in data 24.02.2020 dell'Unione dei Comuni delle "Terre dell'Olio e del Sagrantino" al fine di rendere concreta la collaborazione con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Considerato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 24.05.2022 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024, su cui l'Organo di revisione ha espresso il relativo parere con Verbale n. 6 del 28.04.2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24.05.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, su cui l'Organo di revisione ha espresso il relativo parere con Verbale n. 5 del 22.04.2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 17.05.2022 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2021, su cui l'Organo di revisione espresso parere con verbale n. 9 del 30.05.2022 ed in corso di esecuzione l'iter di presentazione ed approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Considerato che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "...In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,

 



n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

- *tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205.

Richiamata: la normativa di settore indicata nelle premesse e nei riferimenti normativi contenuti nella proposta di deliberazione di C.C. n 34 del 19.05.2022 avente ad oggetto: “Approvazione, per presa d'atto, del PEF (Piano Economico Finanziario) TARI 2022, approvazione tariffe e variazione di bilancio” e che devono intendersi qui riportati in maniera integrale.

Richiamati altresì i seguenti provvedimenti ARERA:

- la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31.10.2019 con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da applicare a decorrere dall'esercizio 2020;

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da applicare per il periodo 2022-2025 e che stabilisce che il gestore predisponga il Piano Economico finanziario (PEF) secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (AURI) per la validazione e, solo successivamente, l'Autorità (ARERA) può approvare il Piano Economico Finanziario (PEF).

Considerato che il bilancio di previsione 2022-2024 dell'Ente è stato approvato prima che fosse disponibile il PEF validato dall'AURI per l'esercizio 2022 ed il Comune si è avvalso della facoltà di non procedere all'approvazione del PEF 2022 e delle relative tariffe fino al 31.05.2022 usufruendo del maggior termine fissato entro il 31.05.2022.

Preso atto che l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico A.U.R.I. ha approvato il PEF 2022 in data 18.05.2022 con deliberazione n. 3 e che lo ha trasmesso all'Ente.

Constatato che l'Ente ha ravvisato la necessità di redigere la presente proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 25.05.2022 che ha come oggetto:

AM

- l'approvazione del PEF 2022 ove è determinato il costo che il Comune dovrà coprire con la tariffa nella misura di euro 1.937.196,00, di cui euro 1.242.103,00 per costi variabili ed euro 695.093,00 per costi fissi (Allegato B);
- la tabella di conversione dei codici ATECO al fine della individuazione delle tariffe per le utenze non domestiche (Allegato A) così come previsto dal Regolamento approvato dall'Ente con deliberazione consiliare n. 20 del 29.06.2021 su cui lo scrivente Organo di revisione ha espresso il relativo parere con verbale n. 6 del 21.06.2021;
- le tariffe per l'anno 2022 (Allegato C);
- la variazione al bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, al fine di recepire le indicazioni fornite dal PEF TARI validato e le determinazioni tariffarie comprese le esenzioni alle associazioni di promozione sociale e di volontariato iscritte al relativo registro regionale.

Dato atto che, complessivamente, viene esposta la seguente variazione di competenza, anno 2022:

Parte prima entrata

- Variazioni in aumento	€ 90.000,00
- Variazioni in diminuzione	€ 0,00

Parte seconda spesa

- Variazioni in aumento	€ 90.000,00
- Variazioni in diminuzione	€ 0,00
Totale variazioni	<u>€ 90.000,00 € 90.000,00</u>

Dato atto che, complessivamente, viene esposta la seguente variazione di cassa, anno 2022:

Parte prima entrata

- Variazioni in aumento	€ 84.520,00
- Variazioni in diminuzione	€ 0,00

Parte seconda spesa

- Variazioni in aumento	€ 84.520,00
- Variazioni in diminuzione	€ 0,00
Totale variazioni	<u>€ 84.520,00 € 84.520,00</u>

Accertato che vengono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio in ossequio alle norme di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla "veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa";

Rm

AM



Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area finanziaria espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

ESPRIME

in ordine alle variazioni di bilancio proposta del Consiglio Comunale n. 21 del 25.05.2022 i seguenti giudizi e suggerimenti:

OGGETTO	GIUDIZIO	SUGGERIMENTI
CONGRUITA'	Le previsioni delle entrate e delle spese, pur presentando delle variazioni rispetto alle previsioni iniziali, alla luce delle variazioni delle poste del bilancio di previsione, di fatto non mutano il quadro della congruità complessiva, precedentemente rilevata.	
COERENZA – ATTENDIBILITA'	Le variazioni al bilancio di previsione, così come indicato nella modulistica contabile, consegnata al revisore, non producono mutazioni previsionali significative in merito alla coerenza con gli strumenti di programmazione.	

Ritenuto che:

- le variazioni alle voci contabili, inserite nello sviluppo della previsione, seguono la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio dei programmi e progetti;

Il Collegio dei Revisori in riferimento al quadro normativo elencato nella proposta di delibera n. 21 del 25.05.2022 e sopra menzionato e richiamato

ESPRIME

limitatamente per quanto di sua competenza, **parere favorevole** in materia di validazione ed approvazione del PEF TARI 2022 e di determinazione delle tariffe 2022

Il Collegio altresì,

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 2022-2024, invitando l'Organo Amministrativo al monitoraggio continuo e tempestivo dell'andamento della situazione

AM



finanziaria in corso d'anno, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario ed inoltre al controllo sistematico delle entrate del tributo TARI al fine di verificare la copertura dei costi indicati nel PEF e soprattutto il permanere delle entrate volte a coprire l'esenzione di particolari categorie.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori:


Dott.ssa Rosella Murasecco


Dott. Vittorio Piacenti D'Ubaldo


Dott.ssa Alessia Mosca

